

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni della zona rossa (articolo 1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-2019, nei comuni della cosiddetta “zona rossa” individuati dall'allegato 1 (**Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo'**) sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- divieto di allontanamento e di accesso;
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
- sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura;
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo modalità e limiti indicati dal Prefetto territorialmente competente;
- obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
- sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
- sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni della zona rossa, anche se l'attività lavorativa si svolga fuori da uno di tali comuni.